



AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA

Revisore Unico

Verbale n. 17 del 30.11.2022

L'anno 2022 il giorno 30 novembre alle ore 10.30, in videoconferenza con la dott.ssa Rosanna Caragiulo e l'avv. Rosa Maria Benevento, il Revisore Unico riceve in pari data la proposta di delibera avente ad oggetto: "COSTITUZIONE FONDO COMPARTO PERSONALE FUNZIONI LOCALI - ANNUALITA' 2022".

Visto

- Il bilancio dell'Agenzia per il triennio 2022 - 2024, approvato con la Legge Regionale n. n. 19 del 29.07.2022 pubblicata sul BUR n. 41 supplemento ordinario del 02.08.2022;

Premesso che:

- Nel corso dell'anno 2015 è stata approvata dalla Regione Basilicata la L.R. n. 9/2015 che, all'art. 13, disponeva che il personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ALSIA, alla data di entrata in vigore della legge, il cui rapporto di lavoro è regolato dal C.C.N.L. Regioni ed Autonomie Locali, è stato trasferito nei ruoli organici della Regione Basilicata ed assegnato funzionalmente all'ALSIA (...);
- Il comma 2 del medesimo articolo disponeva inoltre che:

"Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata e che le corrispondenti risorse sono trasferite alla Regione.

Nelle more dell'attuazione della presente legge di riordino le risorse destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché le progressioni economiche orizzontali, già effettuate alla data 31 dicembre 2014, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifico fondo, destinato esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale.

I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati, fino alla definizione della nuova contrattazione decentrata unificata e, comunque, non oltre il perfezionamento degli atti di riordino dell'agenzia, negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto dopo la data di entrata in vigore della presente legge."

- Con DGR 1258 del 30.09.2015 è stata aggiornata la Dotazione Organica della Regione Basilicata con il personale dell'Alsia, a far data dal 1° ottobre 2015;
- A partire dal 2016 il Fondo dell'Agenzia è confluito in quello della Regione Basilicata che ha attuato in piena autonomia (il Direttore dell'Agenzia non faceva parte della Delegazione trattante di parte pubblica) le politiche di utilizzo delle risorse decentrate a favore, quindi, anche del personale regionale funzionalmente assegnato all'Alsia;
- Nel 2020 è stata approvata dalla Regione Basilicata la L.R. n.41 del 22.12.2020, il cui articolo 10 ("Disposizioni in materia di autonomia organizzativa dell'ALSIA") al comma 2 ha disposto che il personale regionale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato regolato dal CCNL del comparto e della dirigenza delle Regioni ed Enti Locali (quello funzionalmente attestato presso l'ALSIA ed ivi in servizio alla data del 31.12.2020) fosse trasferito alle dipendenze dell'Agenzia a far data dal 1° gennaio 2021. Il comma successivo disponeva che entro il 31.01.2021 la Giunta regionale, previa informativa alle organizzazioni sindacali, adottasse i provvedimenti conseguenti a quanto disposto nei commi 1 e 2 in relazione alla rideterminazione delle rispettive dotazioni organiche ed alla programmazione dei fabbisogni del personale nonché della contrattazione decentrata;
- Il comma 5 dello stesso articolo disponeva che i fondi della contrattazione decentrata del personale regionale, comprese le risorse destinate a finanziare l'indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative nonché quello della dirigenza regionale sono decurtati della quota di risorse destinata a finanziare gli istituti contrattuali del personale funzionalmente attestato all'Agenzia vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, e che tali risorse confluiscono nei corrispondenti fondi presso l'Agenzia rideterminati ai sensi al comma 3;
- Con DGR n. 60/2021 la Regione Basilicata ha rideterminato la propria Dotazione Organica individuando il personale del ruolo unico trasferito nel ruolo Alsia ex LR 41/2020, e con DGR n. 61/2021 ha provveduto a decurtare il fondo della contrattazione decentrata del personale regionale ed i rispettivi capitoli di spesa, delle quote di risorse destinate a finanziare gli istituti contrattuali del personale regionale trasferito all'Alsia, in attuazione dell'art. 10 della LR 41/2020 (Allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

Rilevato

- Che la DGR n. 61/2021 ha disposto
 - a) che le risorse destinate a finanziare gli istituti contrattuali del personale regionale sia del comparto che della Dirigenza trasferito all'ALSIA dal 1° gennaio 2021 siano determinate come segue (al netto dei contributi e dell'IRAP):

Fondo risorse decentrate personale comparto (art.67 CCNL 21.5.2018)	€ 741.103,40
Risorse per la retribuzione del lavoro straordinario	€ 13.000,00
Risorse per la retribuzione di posizione e risultato della Posizioni Organizzative	€ 321.425,00
Fondo per la retribuzione di Posizione e risultato Area Dirigenti	€ 234.534,82
Totale	€ 1.310.063,22

- b) **Siano trasferite all'Agencia le eventuali risorse necessarie a finanziare le Progressioni Economiche eventualmente effettuata dai dipendenti Alsia, con decorrenza dal 1.01.2020** all'esito delle previste procedure selettive, non ancora avviata dalla Regione, **con corrispondente decurtazione del Fondo della Regione Basilicata;**

Considerato:

- ▶ Che l'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 asserisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- ▶ Che il CCNL delle Funzioni Locali prevede che venga costituito il Fondo Risorse Decentrate, destinate alla incentivazione del personale ed al finanziamento dei diversi istituti previsti dalla contrattazione di settore, secondo dettagliate disposizioni dell'art. 67, il quale così recita:
 - **"A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili,** indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, **relative all'anno 2017,** come certificate dal collegio dei revisori, **ivi comprese** quelle dello specifico Fondo delle **progressioni economiche** e le risorse che hanno finanziato le quote di **indennità di comparto** di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004.
 - Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'**unico importo consolidato al netto di quelle** che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla **retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi"**;
- ▶ Che in ragione delle citate disposizioni regionali del 2015 (L.R. n. 9 - art. 13 comma 2) e del 2020 (LR 41 art. 10 comma 5) l'Alsia dal 2016 non ha più avuto un proprio Fondo, non avendo nei propri ruoli personale con CCNL FFLL, e pertanto non è possibile fare riferimento ad un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative agli anni 2017 e 2016, previste dal combinato disposto del primo comma dell'art. 67 CCNL e dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017;
- ▶ Che il comma 2 lettera e) dell'art. 67 del CCNL Funzioni Locali disciplina i casi in cui **l'importo consolidato** di cui al comma 1 **(che per l'Agencia è pari a zero** per le motivazioni appena rappresentate) **è stabilmente incrementato, come - nello specifico dell'Alsia per l'annualità 2021 - "degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017 (...)"**;
- ▶ Che la Regione Basilicata - amministrazione di provenienza del personale trasferito all'Agencia con LR 41/2020 - ha effettuato la riduzione della componente stabile

del proprio Fondo con la DGR n. 61/2021, dimensionando l'ammontare delle risorse scorporate sulla base dell'utilizzo effettivo di tali risorse per il personale ritornato nei ruoli Alsia e secondo la politica di gestione delle risorse decentrate attuata dalla Regione negli anni 2016/2020;

- ▶ Che la citata DGR 61/2021 ha inoltre previsto che, in ragione della decorrenza della P.E. 2020 (1.1.2020), alla selezione fossero ammessi a partecipare i dipendenti regionali che a quella data risultavano funzionalmente attestati ad Alsia (poi trasferiti ex L.R. n.41/2020 dal 1.1.2021, **dando atto che all'esito della citata procedura sarebbero state trasferite all'Agenzia le necessarie risorse per il finanziamento, con contestuale decurtazione dal Fondo risorse decentrate della Regione Basilicata (ad incremento delle risorse stabili ex art. 67 comma 2 lett. e) del CCNL Funzioni Locali 2018)**;

Che con DGR 267/2022, all'esito della selezione per l'attribuzione delle PEO 2020 effettuata dalla Regione Basilicata per il personale del ruolo unico nel corso del 2022, n. 29 degli attuali dipendenti dell'Agenzia hanno effettuato la Progressione Orizzontale per un costo di € 38.980,79, decurtato dal Fondo Regionale a vantaggio di quello dell'Alsia, secondo le previsioni dell'art. 67 comma 2 lett. e) del CCNL Funzioni Locali 2018;

ACCERTATO che

- l'Ente non si trova in stato di dissesto finanziario ovvero in condizioni di deficitarietà strutturale;
- la situazione e la dinamica finanziaria dell'Ente sono, rispettivamente, appropriata e rientrante nei limiti di sviluppo del bilancio per l'annualità 2022;
- l'Ente ha rispettato gli equilibri di bilancio finanziari, richiesti dalla normativa contabile in vigore;
- l'Ente ha approvato il bilancio di previsione 2022 - 2024 coerentemente con gli obiettivi di finanza pubblica imposti dalla vigente normativa.

Tutto ciò premesso e verificato, il sottoscritto Revisore dei Conti attesta

- che le risorse iscritte sul Fondo 2021 in parte stabile e variabile, così come esposti nella deliberazione Alsia in oggetto e negli allegati sono conformi a quelle specificate dalle disposizioni contrattuali nazionali, che sono alla base della costituzione del fondo;
- che le diverse componenti della parte stabile e variabile del fondo per le politiche di sviluppo ed incentivazione del personale anno 2022 trovano copertura negli appositi stanziamenti di spesa previsti nel Bilancio di previsione;

ED ESPRIME PERTANTO PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di delibera in esame sulla compatibilità degli oneri con la situazione economico-finanziaria dell'annualità 2022 e sulla corretta costituzione del fondo prevista dall'art. 67 del CCNL Funzioni Locali.

Il Revisore dei Conti richiama l'attenzione sul fatto che l'erogazione delle risorse decentrate, avvenga sulla base di verifiche sul grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati.

La seduta termina alle ore 12.30

IL Revisore Unico

Dott. Laviero Laurita

